

N. R.G. 5395/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Anna Tavassi	Presidente relatore
dott. Silvia Giani	Giudice
dott. Anna Bellesi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. **5395/2015** promossa da:

PROMOSPORT SRL (C.F. 07613140016), con il patrocinio dell'avv. PALMISANO LUIGI GIORGIO e dell'avv. GIANNONE GIOVANNI BATTISTA (GNNGNN57L29H120O) ;ODETTI DOMENICO (DTTDNC73C30G674B); elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PALMISANO LUIGI GIORGIO

ATTORE

contro

SCF CONSORZIO FONOGRAFICI (C.F. 12925820156), con il patrocinio dell'avv. MALBERTI GUIDO e dell'avv., elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZALE DELLA PIANTA, 8 20094 CORSICO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.

Per **PROMOSPORT SRL**

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,

Nel merito

Revocare il decreto ingiuntivo opposto emanato dal Tribunale di Milano, n. 40085/2014 rg 64461/2014, per i motivi illustrati in narrativa.

Per l'effetto condannare **SCF CONSORZIO FONOGRAFICI** a restituire a **PROMOSPORT S.R.L.** la somma eventualmente ottenuta a seguito dell'azione esecutiva esperita a seguito della pronuncia di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra la srl Promosport e la Scf non si è prorogato tacitamente, e pertanto che nessun effetto o efficacia ha tra le parti.

Accertare che la pretesa della **SCF** è infondata, in quanto la srl Promosport non ha diffuso o riprodotto

opere protette dalla legge n. 633/41.

Accertare e dichiarare infondata la pretesa azionata in via monitoria dalla SCF la quale è totalmente sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.

Per l'effetto condannare SCF CONSORZIO FONOGRAFICI a restituire a PROMOSPORT S.R.L. la somma eventualmente ottenuta a seguito dell'azione esecutiva esperita a seguito della pronuncia di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito in via subordinata

Per mero tuziorismo difensivo, nel denegato caso in cui non venissero integralmente accolte le domande principali, l'esponente chiede che il Giudice voglia accertare e determinare in quale misura sono state riprodotte opere dell'ingegno tutelate e nel caso di accertamento positivo, determinare secondo quanto stabilito dalla legge l'eventuale compenso dovuto agli autori che dimostrino di essere titolari di tale diritto.

Per l'effetto condannare SCF CONSORZIO FONOGRAFICI a restituire a PROMOSPORT S.R.L. la somma eventualmente ottenuta a seguito dell'azione esecutiva esperita a seguito della pronuncia di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto eccedente rispetto al compenso di cui sopra.

In ogni caso

Con vittoria delle spese di lite e rimborso forfetario, oltre cpa ed iva.

Per SCF CONSORZIO FONOGRAFICI

Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la formazione del giudicato implicito, relativamente alla validità ed efficacia del contratto stipulato tra SCF Consorzio Fonografici e Promosport S.r.l., in data 17.7.2008, nella sua interezza;

- accertare e dichiarare, nello specifico, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la formazione del giudicato implicito, con riguardo alla validità ed efficacia della clausola n. 6, del predetto contratto stipulato in data 17.7.2008;

IN VIA PRINCIPALE:

- conseguentemente respingere tutte le domande attoree, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA SUBORDINATA:

nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 1.366,25, oltre agli interessi e spese, così come indicati nel decreto ingiuntivo, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero in via forfettaria ex art. 158 L.d.A.;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., contestando sin d'ora l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie avversarie;

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione del 16 gennaio 2015, Promosport S.r.l. (di seguito, "Promosport") proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 40085/2014, RG 64461/2014, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 11 novembre 2014, con il quale questo Tribunale ingiungeva il pagamento di Euro 1.366,25 oltre accessori e spese a favore di SCF Consorzio Fonografici (di seguito, "SCF").

Promosport avanzava al Giudice adito le richieste di seguito riassunte:



- (i) revocare il decreto ingiuntivo perché la pretesa è infondata e sfornita di supporto probatorio; per l'effetto condannare SCF a restituire a Promosport la somma eventualmente ottenuta a seguito dell'azione esecutiva esperita;
- (ii) accertare che il contratto intercorso tra le parti non si è prorogato tacitamente, e pertanto che nessun effetto o efficacia ha tra le parti;
- (iii) in via subordinata, accertare e determinare in quale misura sono state riprodotte opere dell'ingegno tutelate e determinare l'eventuale corrispettivo secondo quanto stabilito dalla legge. Si costituiva SCF, contestando in toto le pretese e le argomentazioni ex adverso avanzate e chiedeva la concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto.

All'udienza del 15 luglio 2015, il G.I. concedeva la richiesta provvisoria esecuzione, ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione e concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.. In seguito, la difesa SCF, avvedutasi del fatto che l'ingiunzione di pagamento era già stata munita della provvisoria esecutività in sede di emissione, chiedeva al giudice di emettere un provvedimento che precisasse che l'ulteriore concessione di esecutività era da ritenersi una pura conferma dell'esecutorietà già concessa. Questo Giudice provvedeva in tal senso il 18 luglio 2015.

All'udienza del 25 novembre 2015 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, invitando le parti a precisare le conclusioni.

Assolto tale incumbente, la causa era rimessa in decisione e dopo lo scambio degli scritti conclusivi perveniva all'odierna camera di consiglio.

2. In data 17.7.2008 Promosport sottoscriveva con SCF un contratto di licenza per utilizzazione di fonogrammi in centri fitness, quali musica d'ambiente e supporto delle attività sportive effettuate. Detto contratto prevedeva la quantificazione del dovuto secondo quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d'autore.

Promosport, tuttavia, non saldava le fatture emesse da SCF in ragione di detto contratto e quest'ultima otteneva un primo decreto ingiuntivo n. 9172/2012. Il decreto ingiuntivo rimaneva non opposto e SCF si attivava in via esecutiva per il recupero del proprio credito.

Sul presupposto della perdurante efficacia del contratto, SCF adiva nuovamente il Tribunale di Milano per veder emettere una nuova ingiunzione di pagamento, il d.i. n. 40085/14, qui opposto.

La contestazione di Promosport si attesta sul presunto mancato rinnovo del contratto concluso tra le parti in data 17.7.2008. In particolare, l'opponente sostiene che la clausola n. 6, denominata "Durata", del contratto, prevedendo un rinnovo annuale tacito, rientri tra le clausole cc.dd. vessatorie di cui all'art. 1341 n. 2 c.c., le quali necessitano di una doppia sottoscrizione affinché possano ritenersi valide. Dalla mancanza, nel caso di specie, di tale sottoscrizione, risulterebbe la nullità della clausola e le sue disposizioni sarebbero inefficaci.

Secondo questa ricostruzione, il contratto sarebbe allora terminato il 17.7.2009 e nulla sarebbe dovuto in forza di esso. Inoltre, Promosport riteneva che la controparte non avesse provato alcunché sulla effettiva diffusione di brani del repertorio di SCF nell'ambito della sua attività.

SCF contestava integralmente le doglianze dell'opposta. La difesa del Consorzio assumeva infatti che il primo decreto ingiuntivo emesso per le fatture, divenuto definitivo poiché non opposto, avrebbe consentito il formarsi di un giudicato implicito sulla validità ed efficacia del contratto sulla cui base il decreto era stato emesso, e dunque sulla piena operatività anche della clausola n. 6.

Quanto alla diffusione dei brani, SCF replica che è la stessa Promosport, nel contratto, ad aver dichiarato di "diffondere musica d'ambiente" e "durante i corsi organizzati" all'interno dei propri centri fitness, e che tale diffusione non si può certo essere interrotta nella fase di asserito mancato rinnovo del contratto.

Concludendo, chiedeva dunque il rigetto delle richieste ex adverso avanzate e comunque l'accertamento del proprio credito nella misura già azionata in sede monitoria, con tutte le spese processuali delle diverse fasi, assumendo comunque la debenza degli importi richiesti anche in assenza del contratto poiché previsti dalla legge sul diritto d'autore.



3. In esito alla camera di consiglio, ritiene il Collegio che la circostanza della mancata opposizione al primo decreto ingiuntivo, d.i. n. 9172/2012, sia determinante ai fini dell'accertamento della pretesa di pagamento, basata sul contratto stipulato tra le parti. Si è affermato, infatti, che l'autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto (nella specie emesso per il pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal Ministero dell'interno a titolo di indennità di accompagnamento) copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia (Cass. n. 4426/2000). In particolare, "il giudicato sostanziale di decreto ingiuntivo esecutivo perché non opposto copre non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche la deducibile inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso" (Cass. n. 15178/2000).

Il presupposto logico-giuridico della somma dovuta, nel caso in esame, è il contratto concluso il 17.7.2008, legittimante l'emissione delle fatture ed il conseguente accoglimento del ricorso per il pagamento di quanto dovuto. Devono dunque ritenersi accertate, in quanto decise positivamente sulla scorta del precedente decreto ingiuntivo non opposto, l'esistenza del diritto e la condanna al pagamento: "Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto consacrato ..." (Cass. n. 4510/2006).

Si può pertanto affermare la sussistenza nella specie dell'an debeatur ex contractu.

4. La conclusione raggiunta all'esito di tali valutazioni del resto non muterebbe anche qualora non si ritenesse avvenuto il rinnovo del contratto in questione. Correttamente il decreto ingiuntivo è stato emesso da questo Tribunale, poiché deve ritenersi sussistente nella specie l'an debeatur anche in base agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge n. 633/1941, che riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto ad un equo compenso, indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un'attività caratterizzata dallo scopo di lucro. La concreta determinazione del compenso previsto ex lege è stata specificata nel DPCM 1.9.1975 nella frazione del 2% degli incassi lordi corrispondenti. Ritiene questo Collegio di confermare l'orientamento giurisprudenziale, peraltro già consolidato presso questa Sezione Specializzata, di ritenere accertato il diritto di SCF, in quanto c.d. collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici, a riscuotere i diritti a compenso ex artt. 71 septies, 72, 73, 73 bis LDA e ad agire giudizialmente per la loro riscossione (v. Tribunale di Milano, sent. 29.4.2014 n. 5547; Trib. Milano, sent. 26.3.2015 n. 3930; Trib. Milano, sent. 16.4.2015 n. 4809; 5.5.2015 n. 5560).

5. Per quanto riguarda l'effettiva riproduzione dei fonogrammi da parte di Promosport, non può seriamente revocarsi in dubbio che l'opponente abbia continuato a diffondere musica durante i corsi presso i propri centri fitness, anche alla luce della precedente stipulazione del contratto. Né peraltro la stessa opponente ha fornito elementi concreti tali da poter efficacemente incrinare o contrastare la presunzione basata su nozioni di comune esperienza e su quanto generalmente avviene, prova presuntiva corroborata da indizi gravi, precisi e concordanti, circa la propria effettiva e consistente diffusione di fonogrammi. Parte opponente gestisce centri fitness e si deve supporre, in difetto di una contraria prova (incombente sulla medesima), una indifferenziata trasmissione di brani musicali d'autore. Risulta così evidente il suo obbligo di versare i compensi previsti dagli artt. 72 ss. LDA. Né l'opponente sembra aver mai contestato prima dell'emissione del secondo decreto ingiuntivo opposto i crediti portati dalle fatture emesse da SCF dal 2012 sino a metà del 2014, o la stessa utilizzazione da parte sua di fonogrammi affidati alla gestione del consorzio stesso.

D'altra parte, i conteggi elaborati dall'opposto sono rispondenti sia alle intese contrattuali tra le parti, sia alla normativa richiamata. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, dovendosi porre integralmente a carico dell'opponente sia le spese della fase monitoria sia quelle della presente fase di opposizione. Tali ultime spese vengono liquidate in favore di SCF in complessivi € 2.430 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori nella misura di legge.

P.Q.M.

il Collegio come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accerta la validità ed efficacia del contratto concluso tra le parti in data 17.7.2008; rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 40085/2014, RG 64461/2014, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 11 novembre 2014; condanna l'opponente Promosport S.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in favore di parte opposta nella misura complessiva di €. 2.430 a titolo di compensi, oltre spese generali calcolate in misura forfettaria ed accessori nella misura di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2016.

Il Presidente estensore
Dott. Marina Anna Tavassi

